

L. 2 maggio 1974, n. 195.

Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (1).

(1) I piani di ripartizione dei contributi annuali dello Stato ai partiti politici sono stati approvati: per il 1974 con due decreti 10 luglio 1974 (Gazz. Uff. 11 luglio 1974, n. 181); per il 1975 con due decreti 29 gennaio 1976 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1976, n. 27); per il 1976 con D.P.C.D. 14 luglio 1976 (Gazz. Uff. 16 luglio 1976, n. 186); per il 1977 con D.P.C.D. 25 gennaio 1977 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1977, n. 25) e con D.P.S.R. 2 febbraio 1977 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1977, n. 33); per il 1978 con due decreti 26 gennaio 1978 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1978, n. 27); per il 1979 con due decreti 24 gennaio 1979 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1979, n. 25); per il 1980 con due decreti 24 e 25 gennaio 1980 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1980, n. 24); per il 1981 con due decreti 22 gennaio 1981 (Gazz. Uff. 23 gennaio 1981, n. 22); per il 1982 con due decreti 26 gennaio 1982 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1982, n. 25); per il 1983 con due decreti 20 gennaio 1983 (Gazz. Uff. 21 gennaio 1983, n. 20); per il 1984 con due decreti 25 gennaio 1984 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1984, n. 24); per il 1985 con due decreti 24 gennaio 1985 (Gazz. Uff. 24 gennaio 1985, n. 20); per il 1986 con due decreti 30 gennaio 1986 (Gazz. Uff. 31 gennaio 1986, n. 25); per il 1987 con due decreti 22 gennaio 1987 (Gazz. Uff. 23 gennaio 1987, n. 18); per il 1988 con due decreti 21 gennaio 1988 (Gazz. Uff. 21 gennaio 1988, n. 16); per il 1989 con tre decreti 18 gennaio 1989 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1989, n. 14); per il 1990 con due decreti 25 gennaio 1990 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1990, n. 20); per il 1991 con due decreti 24 gennaio 1991 (Gazz. Uff. 24 gennaio 1991, n. 20); per il 1992 con due decreti in data 22 e 29 gennaio 1992 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1992, n. 24) e per il 1993 con D.P.S.R. 1° febbraio 1993 (Gazz. Uff. 2 febbraio 1993, n. 26) e con D.P.C.D. 2 febbraio 1993 (Gazz. Uff. 2 febbraio 1993, n. 26).

I piani di ripartizione dei contributi dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali per il rinnovo delle due Camere del Parlamento italiano sono stati approvati: con D.P.C.D. 11 agosto 1979 (Gazz. Uff. 14 agosto 1979, n. 223) per le spese sostenute nel 1979; con D.P.C.D. 11 agosto 1983 (Gazz. Uff. 12 agosto 1983, n. 221) per le spese sostenute nel 1983; con D.P.C.D. 23 luglio 1987 (Gazz. Uff. 24 luglio 1987, n. 171) per le spese sostenute nel 1987; con D.P.C.D. 26 maggio 1992 (Gazz. Uff. 27 maggio 1992, n. 123) per le spese sostenute nelle elezioni del 5 e 6 aprile 1992; con D.P.S.R. 28 luglio 1994 (Gazz. Uff. 1° agosto 1994, n. 178) e con D.P.C.D. 2 agosto 1994 (Gazz. Uff. 3 agosto 1994, n. 180) per le spese sostenute nelle elezioni del 27 e 28 marzo 1994; con D.P.C.D. 19 marzo 1996 (Gazz. Uff. 21 marzo 1996, n. 68) e con D.P.S.R. 20 marzo 1996 (Gazz. Uff. 21 marzo 1996, n. 68) a titolo di anticipazione, per le spese sostenute nelle elezioni del 21 aprile 1996; con D.P.C.D. 26 giugno 1996 (Gazz. Uff. 27 giugno 1996, n. 149) e con D.P.S.R. 5 luglio 1996 (Gazz. Uff. 6 luglio 1996, n. 157) a titolo definitivo, per le spese sostenute nelle suddette elezioni; con D.P.C.D. 26 luglio 2001 (Gazz. Uff. 30 luglio 2001, n. 175) per le spese sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati e con D.P.S.R. 31 luglio 2001 (Gazz. Uff. 31 luglio 2001, n. 176), modificato ed integrato dal D.P.S.R. 22 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 25 ottobre 2002, n. 251), per le spese sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica, nelle elezioni del 13 maggio 2001; con D.P.C.D. 26 luglio 2006 (Gazz. Uff. 28 luglio 2006, n. 174, S.O.) e con D.P.C.D. 26 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2006, n. 254) per le spese sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati; con D.P.S.R. 27 luglio 2006 (Gazz. Uff. 28 luglio 2006, n. 174), con D.P.S.R. 6 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2006, n. 288), con Decr. 28 luglio 2008 (Gazz. Uff. 31 luglio 2008, n. 178, S.O.) - corretto con Comunicato 4 agosto 2008 (Gazz. Uff. 4 agosto 2008, n. 181) - e con Decr. 16 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 19 dicembre 2008, n. 296), modificato dal Decr. 29 luglio 2009 (Gazz. Uff. 30 luglio 2009, n. 175), per le spese sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica, nelle elezioni del 9 e 10 aprile 2006. Con D.P.C.D. 19 luglio 2000 (Gazz. Uff. 25 luglio 2000, n. 172) sono stati approvati i piani di ripartizione dei fondi relativi ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario del 16 aprile 2000. Con D.P.C.D. 1 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 5 ottobre 2002, n. 234) è stato approvato il nuovo piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 13 maggio 2001. Con D.P.C.D. 26 luglio 2005 (Gazz. Uff. 28 luglio 2005, n. 174) sono stati approvati i piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario del 3-4 aprile e del 17-18 aprile 2005. Con Decr. 29 luglio 2008 (Gazz. Uff. 30 luglio 2008, n. 177) è stato approvato il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 13 e 14 aprile 2008. Con Decr. 28 luglio 2008 (Gazz. Uff. 31 luglio 2008, n. 178, S.O.), modificato dal Decr. 29 luglio 2009 (Gazz. Uff. 30 luglio 2009, n. 175) è stato approvato il piano di ripartizione e dei rimborsi delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, di cui alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008. Con Decr. 8 giugno 2010 (Gazz. Uff. 18 giugno 2010, n. 140) sono stati erogati i rimborsi delle spese elettorali sostenute di movimenti e prestiti politici per le consultazioni elettorali svoltesi nel 2008. Con Decr. 27 luglio 2010 (Gazz. Uff. 29 luglio 2010, n. 175) sono stati approvati i piani di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28 e 29 marzo 2010. Con Decr. 25 luglio 2013 (Gazz. Uff. 29 luglio 2013, n. 176) sono stati approvati i piani di ripartizione dei contributi pubblici ai movimenti e ai partiti politici connessi al rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 28 ottobre 2012, della Camera dei deputati e dei Consigli regionali del Lazio, della Lombardia e del Molise del 24-25 febbraio 2013, del Friuli-Venezia Giulia del 21-22 aprile 2013 e della Valle d'Aosta del 26 maggio 2013.

(omissis)

4.

In qualsiasi caso di contestazioni o ritardo nella riscossione, il Presidente della Camera o il Presidente del Senato, secondo la rispettiva competenza, provvedono al deposito bancario della somma destinata al contribuente. Le eventuali controversie sono decise dagli uffici di presidenza rispettivamente della Camera e del Senato.

5.

I partiti politici ed i gruppi parlamentari che intendono ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono indicare nei loro statuti e regolamenti i soggetti, muniti di rappresentanza legale, abilitati alla riscossione.

Per la prima applicazione della presente legge, i segretari politici dei partiti e i presidenti dei gruppi parlamentari indicheranno nella domanda, le persone fisiche abilitate a riscuotere i contributi.

6.

[Le somme esigibili a titolo di contributo non possono essere cedute] (9). [Ogni patto in tal senso è nullo] (10). I contributi previsti dalla presente legge non sono soggetti ad alcuna tassa né imposta, diretta o indiretta.

(9) Periodo soppresso dall'art. 39-quater decies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(10) Periodo soppresso dall'art. 39-quater decies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

7.

Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari. Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società (11).

Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge.

(11) Comma così modificato dal comma 28 dell'art. 9, L. 6 luglio 2012, n. 96.